

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 NOVEMBRE 2008

“DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:
- a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
 - b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
 - c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
 - d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
 - e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
 - f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
 - g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;
 - h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
 - i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;
 - l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;
- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
- d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

Art. 2

Definizione dell'attività di agriturismo

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:

- a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
- b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
- c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratteristiche

ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.

Art. 4

Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 1;
 - b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;
 - c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 17;
 - d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
 - f) l'istituzione dell'archivio regionale.

Art. 5

Funzioni e compiti amministrativi delle Province

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
 - b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
 - c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristiche e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;
 - d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 10, comma 5, della presente legge.

Art. 6

Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;
 - b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12.

Art. 7

Esercizio dell'attività agrituristica

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:

- a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;
- b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
- c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
- d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
- e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
- f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
- g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
- h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;
- i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;
- l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;
- m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.

3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;

- c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.

5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).

6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa ;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente.

Art. 8 **Archivio regionale**

1. Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'archivio regionale delle aziende agrituristiche ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge n. 96/2006.

2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 21.

3. Le modalità di tenuta dell'archivio sono disciplinate dal regolamento.

Art. 9 **Riserva di denominazione**

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.

Art. 10 **Connessione e prevalenza**

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

Art. 11

Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti:
 - a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;
 - b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;
 - c) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;
 - e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Art. 12

Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.
2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:
 - a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;
 - b) omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d);
 - c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.
7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

Art. 13

Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.
5. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.
6. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 14

Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.
3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.
4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.

Art. 15

Comitato tecnico regionale per l'agriturismo

1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:

- a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;
 - c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
 - d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;
 - f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;
 - g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.
2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:
- a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
 - b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;
 - c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
 - d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
 - e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.
3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Art. 16

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale.

Art. 17

Iniziative ammesse a incentivi

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agriturbistica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:
- a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agriturbistica;
 - b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;
 - c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;
 - d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;
 - e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;
 - f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;

- g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;
- h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agriturismo;
- i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;
- l) la realizzazione di impianti ad uso collettivo.

Art. 18

Interventi promozionali

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:
 - a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;
 - b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.

Art. 19

Strumenti di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;
 - c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;
 - d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;
 - e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;
 - f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;
 - g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;
 - h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;
 - i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agrituristica.
2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agriturismo di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n.10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale

adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla upb 6.23.104.

Art. 20

Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, comma 1; da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

Art. 21

Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
 - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
 - c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
 - d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
 - e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
 - f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
 - g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
 - h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
 - i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
 - l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
 - m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

Art. 22
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea in data 24 ottobre 2007 per l'intero periodo 2007-2015 e per un importo pari ad euro 33.962.894,00 e sulla misura 3.3.1 "Formazione ed Informazione" del PSR della regione Campania per un importo pari ad euro 480.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disciplina per l’attività di agriturismo”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1, lettera l).

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.

Nota all’art. 2

Comma 1.

Codice civile

Art. 2135: “Imprenditore agricolo”.

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

Art. 1: “ Imprenditore agricolo”.

Comma 2: “2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Comma 2.

L. 20 febbraio 2006, n. 96: “Disciplina dell'agriturismo”.

Art. 2: “Definizione di attività agrituristiche”.

“1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo”.

Nota all'art. 3

Comma 3.

L. 23 dicembre 1996, n. 662: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Art. 3: “Disposizioni in materia di entrata”.

Comma 156: “Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agriturbistica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997”.

D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536: “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali”.

Nota all’art. 5

Comma 1, lettera b).

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 9: “Riserva di denominazione. Classificazione”.

“1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali”.

Nota all’art. 7

Comma 1.

L. 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 19: “Dichiarazione di inizio attività”.

“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Comma 1, lettera c).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

Art. 46: “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”.

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 6: “Disciplina amministrativa”.

Comma 1: “1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali”.

Comma 1, lettera i).

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1.

Art. 3: “Attività agrituristiche”.

“1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche”.

L. 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Art. 24: “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”.

Comma 2: “2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 , non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi”.

Comma 6, lettera b).

L. 27 dicembre 1956, n. 1423: “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.

Nota all'art. 8

Comma 1.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 13: “Osservatorio nazionale dell'agriturismo”.

“1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Nota all'art. 11

Comma 1, lettera c).

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Art. 109: “1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia

autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno”.

Nota all'art. 12

Comma 2.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 9 già citato nella nota all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Comma 5.

L. 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.

Art. 8: “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”.

“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 8-bis: “Reiterazione delle violazioni”.

“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.

Comma 7.

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13: “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati”.

Comma 8.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”.

Nota all'art. 15

Comma 2, lettera b).

Comma 1.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 13 già citata nella nota all'articolo 8, comma 1.

Nota all'art. 19

Comma 1, lettera b).

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 4: “Criteri e limiti dell'attività agrituristica”.

Comma 4: “Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

- b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
- c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande ;
- d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
- e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;
- f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività”.

Comma 2.

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Art. 67: “1. Ai fini dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell'ambito del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione a valere dall'anno 2002, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche POP 1994/1999, relative al settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1 del presente articolo, stimato indicativamente in lire 6 miliardi, si farà fronte con apposito stanziamento in occasione della legge di bilancio 2002. Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato con legge di bilancio di previsione.

3. Ai fini dell'attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione dell'utilizzo, a partire dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI che ha maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale Organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura. Per l'acquisizione dei servizi anzidetti, la Giunta regionale provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Società.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, stimato indicativamente in lire 600 milioni per anno, si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2002, con le risorse recate dal Capitolo corrispondente al Capitolo n. 3526 dell'attuale bilancio di previsione per l'anno 2001.

5. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio”.

Cost. 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana”.

Art. 117: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;

- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

Nota all'art. 20

Comma 1.

Legge regionale 28 agosto 1984, n. 41: “Interventi per favorire l'agriturismo in Campania”.